

BANCA CARIGE

**Progetto di fusione per incorporazione di
Banca Carige Italia S.p.A.
nella Banca CARIGE S.p.A.**

(ai sensi degli artt. 2501 ter e 2505 Codice Civile)

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca CARIGE S.p.A. e dal Consiglio di
Amministrazione della Banca Carige Italia S.p.A. in data 5 agosto 2016**



GRUPPO BANCA CARIGE

Sommario

<i>Premessa</i>	1
<i>1. Società partecipanti alla fusione</i>	3
Società incorporante.....	3
Società incorporanda	4
<i>2. Statuto della Incorporante</i>	4
<i>3. Rapporto di cambio delle azioni ed eventuale conguaglio in denaro</i>	5
<i>4. Modalità di assegnazione delle azioni dell’Incorporante</i>	5
<i>5. Decorrenza della partecipazione agli utili</i>	5
<i>6. Efficacia della Fusione e decorrenza degli effetti contabili e fiscali</i>	6
<i>7. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci o ai possessori di altri titoli</i>	7
<i>8. Vantaggi particolari eventualmente previsti in favore degli Amministratori</i>	7
<i>9. Altre informazioni utili</i>	7

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BANCA CARIGE ITALIA S.P.A. IN BANCA CARIGE S.P.A.

A norma degli artt. 2501 ter e 2505 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione della Banca CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (di seguito “Banca Carige”, “Capogruppo”, “Emittente” o “Incorporante”) ed il Consiglio di Amministrazione della Banca Carige Italia S.p.A. (di seguito “Banca Carige Italia” o “Incorporanda”) hanno approvato il presente progetto di fusione per incorporazione (il “Progetto di Fusione”) di Banca Carige Italia in Banca Carige (la “Fusione” o l’“Operazione”).

Premessa

La Fusione si inserisce nel Piano Strategico 2016-2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo nella seduta del 29 giugno 2016 (il “Piano”), quale operazione straordinaria finalizzata ad ottenere un significativo ed indifferibile incremento di efficienza mediante la semplificazione della struttura organizzativa del Gruppo, che prevede altre importanti iniziative quali la chiusura di sportelli ed il parziale outsourcing dell’ICT.

La costituzione di Banca Carige Italia effettuata nel 2012 si inquadra nel disegno di modello federale perseguito dal Gruppo Carige sin dagli anni ‘90 mediante l’acquisizione e l’introduzione nel Gruppo di banche controllate aventi la mission di presidiare il tradizionale territorio di insediamento con particolare attenzione alle famiglie e PMI, strutturate secondo lo schema di banca rete al fine di garantire l’efficienza operativa e quindi la possibilità di perseguire un costante e sistematico processo di riduzione dei costi operativi attraverso lo sfruttamento di sinergie di scala/scopo derivante da una infrastruttura operativa comune governata dalla Capogruppo. In tale ottica si era inserito il progetto di riorganizzazione del Gruppo con la costituzione di Banca Carige Italia, a cui erano stati conferiti gli sportelli operanti

fuori Liguria della Banca Carige, ed era stata assegnata una mission di banca con rete leggera, presenza eterogenea e a maglie larghe sul territorio, non vincolata ad un ambito storico di appartenenza come la rete Liguria, potenziale fulcro a tendere di una strategia intercanale e di innovazione di processo e di prodotto per il Gruppo.

Successivamente, gli effetti della prolungata crisi economica e finanziaria mondiale e l'aumentata pressione competitiva del mercato di riferimento hanno tra l'altro reso necessario rivedere in misura complessiva l'architettura del Gruppo, risultando sempre più indifferibile aggredire i costi operativi del Gruppo attraverso la loro razionalizzare ed il miglioramento complessivo della gestione della macchina operativa.

Nel Piano Industriale 2015-2019 è pertanto intervenuta una prima semplificazione con la definizione di due principali realtà bancarie retail: la banca "ligure" del Gruppo (Banca Carige) e quella "non ligure" (Banca Carige Italia). In questo senso, nel corso del 2015 si è proceduto alla fusione di Cassa di Risparmio di Savona e Cassa di Risparmio di Carrara nell'ambito della "banca ligure" del Gruppo (ovvero Banca Carige).

Con l'approvazione in data 29 giugno 2016 del nuovo Piano Strategico 2016-2020 si è proceduto, come detto, a programmare una ulteriore semplificazione della struttura delle legal entities, prevedendo l'incorporazione di Banca Carige Italia in Banca Carige; al termine del processo di fusione, il Gruppo risulterà quindi organizzato attraverso due banche retail (Banca Carige e Banca del Monte di Lucca) ed una banca "private/upper affluent" (Banca Cesare Ponti).

La fusione per incorporazione di Banca Carige Italia in Carige comporterà la pressoché completa riconduzione di tutte le attività della stessa nell'ambito della Capogruppo, massimizzando la sinergia organizzativa ed ottenendo benefici dalla complessiva razionalizzazione dei costi e dalla migliore allocazione delle risorse interne, con l'obiettivo di valorizzare le competenze specialistiche in essere ed eliminare le residue duplicazioni di funzioni.

La Fusione, essendo effettuata tra l'Emittente quotato e società da esso interamente controllata, non comporta l'obbligo di pubblicazione del documento informativo previsto dall'art. 70, comma 6, del Regolamento concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n.11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il "Regolamento Emittenti"), ed è esente dall'applicazione delle regole procedurali e di trasparenza (salvi gli obblighi di informativa contabile periodica) previste per le operazioni con parti correlate e soggetti collegati dal "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate", adottato dalla Consob con delibera n.17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni, e dalla normativa di vigilanza della Banca d'Italia in materia di "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" di cui al Titolo V, Capitolo 5 delle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", approvate con Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni.

L'Operazione non concreta inoltre la fattispecie di cui all'art. 117 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni, e all'art. 57, comma 2, del Regolamento Emittenti, in quanto non si darà luogo ad alcun concambio e comunque l'entità degli attivi della Incorporante, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, non è inferiore al cinquanta per cento dell'entità del corrispondente attivo della Incorporanda.

La Fusione avrà luogo sulla base delle situazioni patrimoniali delle società interessate al 30 giugno 2016.

1. Società partecipanti alla fusione

Società incorporante

Banca CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, capitale sociale € 2.791.421.761,37 interamente versato, C.F.,

Registro Imprese e P.IVA n. 03285880104, C.C.I.A.A. - R.E.A. di Genova 331717, società iscritta all'albo delle banche al n. 6175.4, Capogruppo del Gruppo Banca CARIGE iscritto all'albo dei gruppi bancari.

Le azioni Carige sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario.

Società incorporanda

- Banca Carige Italia S.p.A., con sede in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, capitale sociale € 700.000.000,00 interamente versato, C.F., Registro Imprese e P.IVA n. 02123210995, C.C.I.A.A. - R.E.A. di Genova 461615, società con unico azionista iscritta all'albo delle banche al n. 03431.4, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Carige e facente parte del Gruppo Banca CARIGE iscritto all'albo dei Gruppi bancari.

2. Statuto della Incorporante

Non sono previste modifiche, per effetto della Fusione, allo Statuto della Incorporante, che costituisce l'allegato 1 al presente Progetto di Fusione.

Sono fatte salve, peraltro, le modifiche allo Statuto della Incorporante che, durante il procedimento relativo all'Operazione, dovessero derivare dall'esercizio della facoltà di conversione da parte dei possessori di azioni di risparmio, in conformità all'art. 35 dello Statuto.

3. Rapporto di cambio delle azioni ed eventuale conguaglio in denaro

4. Modalità di assegnazione delle azioni dell'Incorporante

5. Decorrenza della partecipazione agli utili

La Fusione avverrà in forma semplificata ai sensi dell'art. 2505 del Codice Civile, in quanto Banca Carige detiene in Banca Carige Italia una partecipazione pari al 100% del capitale sociale.

All'atto della fusione non si darà luogo ad alcun concambio e si procederà all'annullamento della partecipazione posseduta dalla Incorporante nella Incorporanda. La Fusione comporterà l'estinzione della Incorporanda.

Conseguentemente, il Progetto di Fusione, in applicazione dell'art. 2505, comma 1, del Codice Civile, non prevede:

- i) il rapporto di cambio fra le azioni della Incorporante e le azioni della Incorporanda e l'eventuale conguaglio in denaro (di cui all'art. 2501 ter, comma 1, n. 3, del Codice Civile);
- ii) le modalità di assegnazione delle azioni della Incorporante agli azionisti della Incorporanda (di cui all'art. 2501 ter, comma 1, n. 4, del Codice Civile);
- iii) la data a partire dalla quale tali azioni della Incorporante partecipano agli utili (di cui all'art. 2501 ter, comma 1, n. 5, del Codice Civile).

Inoltre, non sono richieste né la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 quinquies del Codice Civile, né la relazione degli esperti di cui all'art. 2501 sexies del Codice Civile.

La Fusione sarà deliberata:

- quanto alla Incorporante, dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. a), dell'attuale Statuto della Carige, come consentito dall'art. 2505, comma 2, del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto all'art. 2505, comma 3, del Codice Civile;
- quanto alla Incorporanda, dall'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 2502 del Codice Civile.

6. Efficacia della Fusione e decorrenza degli effetti contabili e fiscali

Ai sensi dell'art. 2504 bis del Codice Civile, gli effetti della Fusione, ad eccezione di quanto *infra* previsto, decorreranno dall'iscrizione dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese della sede dell'Incorporante ovvero dalla data successiva indicata nell'atto di fusione.

Le operazioni delle Incorporande saranno imputate al bilancio della Incorporante con decorrenza dalle ore 00.01 del primo giorno dell'esercizio sociale in corso al momento in cui la Fusione produrrà i propri effetti. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali.

7. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci o ai possessori di altri titoli

Non è previsto alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci o ai possessori di titoli diversi dalle azioni.

8. Vantaggi particolari eventualmente previsti in favore degli Amministratori

Non sono previsti particolari vantaggi per gli Amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

9. Altre informazioni utili

L'Incorporanda non è oggetto di procedure concorsuali e non vi sono situazioni impeditive dell'operazione.

La Fusione non configura e non configurerà, in ogni caso, la fattispecie di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento prevista dall'art. 2501 bis del Codice Civile.

Sono fatte salve le variazioni, integrazioni, aggiornamenti anche numerici del presente Progetto di Fusione eventualmente richiesti dalle competenti Autorità di Vigilanza ovvero in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Ai sensi dell'art. 2501 ter, comma 3, del Codice Civile, il presente Progetto di Fusione


sarà iscritto presso il competente Registro delle Imprese o pubblicato sul sito internet delle società partecipanti alla Fusione, con le modalità previste da detta norma, non appena pervenuta la necessaria autorizzazione ai sensi dell'art. 57 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni.

Genova, 5 agosto 2016

Banca CARIGE S.p.A.

Il Presidente


(Prof. Avv. Giuseppe Tesauero)



Banca Carige Italia S.p.A.

Il Presidente


(Prof. Avv. Giuseppe Tesauero)



Allegato:

1. Statuto della Incorporante

STATUTO



BANCA CARIGE

BANCA CARIGE S.p.A.
Cassa di Risparmio
di Genova e Imperia

Marzo 2016
(Assemblea 31/3/2016)

Modifiche statutarie approvate dall'Assemblea straordinaria il 31/3/2016.
Deposito presso l'Ufficio Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Genova in data 1/4/2016 prot.
n. 12778 dell'1/4/2016 e formale iscrizione in pari data.

Società capogruppo del Gruppo bancario Banca CARIGE, ai sensi dell'art. 61 del Decreto Legislativo
1° settembre 1993, n. 385.

INDICE

TITOLO I	Costituzione - Sede - Durata (artt. 1-3)	1
TITOLO II	Oggetto sociale (art. 4)	1
TITOLO III	Capitale sociale (artt. 5-7)	2
TITOLO IV	Organi della Società (art. 8).....	3
TITOLO V	Assemblee (artt. 9-17)	3
TITOLO VI	Consiglio di Amministrazione (artt. 18-23)	6
TITOLO VII	Presidente (art. 24).....	13
TITOLO VIII	Comitato Esecutivo (art. 25).....	14
TITOLO IX	Collegio Sindacale - Revisione Legale (art. 26).....	15
TITOLO X	Amministratore Delegato - Direttore Generale (artt. 27-28).....	18
TITOLO XI	Rappresentanza legale - Firma sociale (art. 29)	18
TITOLO XII	Bilancio-Riparto utili (artt. 30-33).....	19
TITOLO XIII	Liquidazione (art. 34)	19
TITOLO XIV	Azioni di risparmio (artt. 35-37)	20
TITOLO XV	Disposizioni finali (art. 38).....	20

BANCA CARIGE S.p.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA

STATUTO

TITOLO I – COSTITUZIONE – SEDE – DURATA

ART. 1

1. E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione di "BANCA CARIGE S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia" o, in forma abbreviata, "BANCA CARIGE S.p.A." o "CARIGE S.p.A." a seguito del conferimento dell'azienda bancaria effettuato ai sensi della Legge 30 luglio 1990, n. 218 e del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356, da parte della Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, alla quale è quindi legata da vincoli di continuità, ed approvato con Decreto del Ministro del Tesoro del 10 ottobre 1991, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 254 del 29 ottobre 1991.
2. Essa trova quindi le proprie radici storiche nella predetta Cassa di Risparmio, fondata il 18 marzo 1846 dal Monte di Pietà di Genova, a sua volta istituito dal Doge della Repubblica di Genova con Decreto 10 marzo 1483.

ART. 2

1. La Società ha sede in Genova, Via Cassa di Risparmio, 15.
2. Con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 20 e delle disposizioni vigenti può istituire, nonché sopprimere, sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze in Italia ed all'estero.

ART. 3

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO II – OGGETTO SOCIALE

ART. 4

1. La Società ha per oggetto l'attività bancaria ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme;
 - b) le attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento, di cui all'articolo 1, comma 2°, lettera f) del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 - c) le attività di finanziamento in genere regolate da leggi speciali, ivi comprese quelle agevolate;
 - d) l'attività di credito su pegno, l'assunzione di concessioni per il servizio di riscossione dei tributi ed il servizio di tesoreria e cassa;
 - e) la costituzione e gestione di forme pensionistiche complementari, ai sensi del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche ed integrazioni;
 - f) l'emissione di obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

2. Per il migliore raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà compiere ogni attività collegata e/o connessa ed ogni operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare utile a tale raggiungimento, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni.
3. La Società è capogruppo del Gruppo bancario Banca CARIGE, ai sensi dell'art. 61 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La Società nell'esercizio della propria attività di direzione e coordinamento emana le disposizioni alle componenti del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo medesimo.

TITOLO III – CAPITALE SOCIALE

ART. 5

1. Il capitale sociale è di Euro 2.791.421.761,37 diviso in n. 830.181.175 azioni prive dell'indicazione del valore nominale di cui n. 830.155.633 azioni ordinarie e n. 25.542 azioni di risparmio. Le azioni di risparmio sono disciplinate dal successivo Titolo XIV.
2. In caso di aumento del capitale sociale trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2441 del Codice Civile: le modalità e le condizioni di emissione non regolate dalla legge sono fissate dall'Assemblea degli azionisti.
3. Oltre alle azioni ordinarie e di risparmio possono essere emesse, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, anche azioni fornite di diritti diversi.

ART. 6

1. Le azioni sono indivisibili.
2. Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, ai sensi dell'art. 2347 del Codice Civile.

ART. 7

1. La qualità di socio comporta adesione allo statuto.
2. Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti le materie di cui al primo comma dell'art. 2437 del Codice Civile. In tale caso la liquidazione della quota avverrà secondo quanto disposto dagli artt. 2437 ter e 2437 quater c.c. Non è ammesso il diritto di recesso nei casi di cui al secondo comma dell'art. 2437 del Codice Civile.
3. Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.
4. La Banca può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari autorizzati, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.
5. Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza dei soci, si applica quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza, con ripartizione dei costi in parti uguali tra la Banca ed i soci richiedenti, ove non diversamente stabilito dalla normativa applicabile.

TITOLO IV - ORGANI DELLA SOCIETA'

ART. 8

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato Esecutivo, in conformità a quanto disposto dal successivo art. 25;
- e) il Collegio Sindacale;
- f) l'Amministratore Delegato e/o il Direttore Generale, in conformità a quanto disposto dal successivo art. 27.

TITOLO V – ASSEMBLEE

ART. 9

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 10

1. L'Assemblea è convocata nella sede sociale od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio dello Stato.
2. L'avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Banca ai sensi dell'articolo 125-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nonché con le altre modalità previste dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.
3. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni la cui indicazione sia richiesta dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.
4. Ferma restando l'applicazione delle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, ai sensi dell'articolo 2367 del Codice Civile gli Amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Inoltre i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 126-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, predisponendo una relazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero sulle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La convocazione e l'integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei soci non sono ammesse per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

ART. 11

1. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.
2. La rappresentanza in Assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, ed in particolare dall'articolo 135-novies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dalle disposizioni contenute nel Regolamento assembleare. Inoltre trovano applicazione gli articoli 135-decies e 135-undecies del medesimo Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, in caso di conferimento della delega rispettivamente ad un rappresentante in conflitto di interessi ed al rappresentante designato dalla Banca.
3. La delega può essere notificata in via elettronica mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

ART. 12

1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
2. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta sia necessario assumere alcuna delle deliberazioni ad essa riservate dalla legge.
4. L'Assemblea Ordinaria delibera, oltre che sulle materie ad essa attribuite dalla legge, anche sulle autorizzazioni per il compimento degli atti degli Amministratori in materia di operazioni con parti correlate e con soggetti collegati, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del Codice Civile, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.
5. In deroga alle disposizioni dell'articolo 104, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui i titoli della Banca siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio, non è necessaria l'autorizzazione dell'Assemblea per il compimento di atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, durante il periodo intercorrente fra la comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, del medesimo Decreto e la chiusura o decadenza dell'offerta.
6. In deroga alle disposizioni dell'articolo 104, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non è necessaria l'autorizzazione dell'Assemblea neppure per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma precedente, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della Società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

ART. 13

1. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è regolata dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, come sarà anche indicato nell'avviso di convocazione.
2. Fermo quanto previsto al comma precedente, per la validità della costituzione delle Assemblee sia ordinarie che straordinarie e per la validità delle loro deliberazioni, si osservano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché quelle contenute nel presente Statuto e nel Regolamento assembleare tempo per tempo vigente. Le Assemblee ordinarie o straordinarie si tengono in unica convocazione alla quale si applicano le maggioranze stabilite dalle disposizioni richiamate dal primo comma dell'articolo 2369 del Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione

può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che l'Assemblea sia tenuta in più convocazioni.

3. Qualora una fondazione bancaria in sede di Assemblea Ordinaria, secondo quanto accertato dal Presidente dell'Assemblea durante lo svolgimento di essa e immediatamente prima del compimento di ciascuna operazione di voto, sia in grado di esercitare il voto che esprime la maggioranza delle azioni presenti e ammesse al voto, il Presidente fa constatare tale situazione ed esclude dal voto la fondazione bancaria, ai fini della deliberazione in occasione della quale sia stata rilevata detta situazione, limitatamente a un numero di azioni che rappresentino la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie di detta fondazione e l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie dei rimanenti partecipanti che siano ammessi al voto al momento della votazione.

ART. 14

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza od impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano presente in Assemblea.
2. Si intende Consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, accertare il diritto ad intervenire all'Assemblea, dirigere e regolare le discussioni e le votazioni, nonché accertarne i risultati, in conformità al Regolamento assembleare tempo per tempo vigente.
4. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dagli intervenuti, quando non sia necessaria la presenza di un Notaio a norma di legge, e, se del caso, da due Scrutatori da lui prescelti tra i presenti.

ART. 15

1. I verbali dell'Assemblea, da trascriversi su apposito libro tenuto a norma di legge, sono sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, quando non siano redatti da Notaio.
2. Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Segretario, fanno piena prova.

ART. 16

Le deliberazioni dell'Assemblea si prendono in modo palese.

ART. 17

Non esauendosi nella seduta la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea può rimetterne la continuazione al primo giorno successivo non festivo.

TITOLO VI – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 18

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea cui spetta altresì in via esclusiva la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio medesimo.
2. Ove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea può aumentarne il numero durante il periodo di permanenza in carica. I nuovi componenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria con il sistema del voto di lista di cui al successivo comma 9. Gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.
4. Almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo applicabili, nonché quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate cui la Banca abbia aderito (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5).

Sono fatte salve eventuali disposizioni legislative e regolamentari che prevedano un numero minimo superiore di Amministratori indipendenti.

In particolare non si considerano indipendenti coloro che ricadono in almeno una delle seguenti fattispecie:

- a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Banca, gli Amministratori esecutivi, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- b) gli Amministratori che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllano la Banca o sono in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipano a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Banca;
- c) gli Amministratori che sono, o sono stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo (intendendosi per tali il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori esecutivi ed i Dirigenti con responsabilità strategiche) della Banca, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Banca, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Banca o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- d) gli Amministratori che, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali siano esponenti di rilievo come sopra definiti, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), hanno, o hanno avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (ad esempio rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza):

- i) con la Banca, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- ii) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Banca, ovvero, trattandosi di società o ente, con i relativi esponenti di rilievo;
- iii) con le società sottoposte a comune controllo con la Banca;
- iv) con gli Amministratori della Banca ed i soggetti di cui alla lettera a);
ovvero sono, o sono stati nei precedenti tre esercizi, lavoratori dipendenti di uno dei soggetti di cui ai punti i) e ii);
- e) gli Amministratori che ricevono, o hanno ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Banca o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento fisso di Amministratore non esecutivo della Banca, ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- f) gli Amministratori che hanno ricoperto tale carica nella Banca per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- g) gli Amministratori che rivestono la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo della Banca abbia un incarico di Amministratore;
- h) gli Amministratori che sono soci o Amministratori di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Banca;
- i) gli Amministratori che sono stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Il venire meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se il requisito permane in capo al numero minimo di Amministratori che secondo il presente articolo devono possedere tale requisito.

5. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
6. Gli Amministratori non esecutivi possono assumere il numero massimo complessivo di dieci incarichi di amministrazione o controllo (di cui massimi cinque incarichi esecutivi) in altre società quotate in mercati regolamentati ed in società bancarie, finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (per tali intendendosi società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro) non appartenenti al Gruppo, nel rispetto del limite massimo di cinque incarichi di amministrazione o controllo in società quotate diverse dalla CARIGE S.p.A.
7. Gli Amministratori esecutivi possono assumere il numero massimo complessivo di sei incarichi di amministrazione o controllo (di cui massimi tre incarichi esecutivi) in altre società quotate in mercati regolamentati ed in società bancarie, finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni non appartenenti al Gruppo, nel rispetto del limite massimo di tre incarichi di amministrazione o controllo in società quotate diverse dalla CARIGE S.p.A.
8. Resta comunque fermo per tutti i Consiglieri quanto previsto dall'art. 2390 del Codice Civile, nonché dalla normativa tempo per tempo vigente in ordine all'assunzione o all'esercizio di cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari.

9. L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci secondo le seguenti modalità: i soci che da soli od insieme ad altri soci documentino di essere complessivamente titolari di almeno l'1% (uno per cento) delle azioni ordinarie, od altra minore soglia di possesso che – ai sensi della normativa vigente – verrà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori, possono presentare e/o recapitare una lista di candidati che potrà contenere nominativi fino al numero massimo di Consiglieri previsto statutariamente, ordinati progressivamente per numero, depositandola, a pena di decadenza, presso la sede sociale nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, come sarà altresì indicato nell'avviso di convocazione. Le liste che presentino un numero di candidati almeno pari a tre devono garantire, nell'individuazione dei candidati, il rispetto del criterio di riparto tra generi di cui al precedente comma 5, nonché contenere un numero di candidati, specificatamente indicati, aventi i requisiti di indipendenza di cui al precedente comma 4 pari ad almeno un quarto dei candidati presentati nella lista (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5). La qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di indipendente possono cumularsi nella stessa persona. Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Banca e con le altre modalità previste dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, entro il termine da queste stabilito. La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista dovrà essere attestata con le modalità e nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, in conformità a quanto indicato nell'avviso di convocazione. Ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono depositarsi presso la sede sociale il curriculum di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per la carica di Consigliere, l'elenco degli incarichi di Amministrazione e Controllo da essi ricoperti presso altre società, nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente ai sensi del precedente comma 4. La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

All'esito della votazione:

- a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via fino al numero dei Consiglieri da eleggere;
- b) i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto;
- c) risulteranno eletti i candidati i quali, disposti in un'unica graduatoria decrescente sulla base dei quozienti ottenuti, avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della lista di minoranza, ossia quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra quelle regolarmente presentate e votate e che non sia collegata – neppure indirettamente – con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Qualora un soggetto che in base alla

normativa vigente risulti collegato ad uno o più azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'Amministratore di minoranza. Si applicano in ogni caso le norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti;

- d) in caso di parità di quoziente per l'ultimo Consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età;
 - e) se al termine delle votazioni non fossero nominati in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza di cui al precedente comma 4, ovvero non risulti assicurato il rispetto dell'equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 5, si procederà, nella prima ipotesi, ad escludere il candidato che sarebbe stato eletto con il quoziente più basso e non risponda ai requisiti di indipendenza e, nella seconda ipotesi, ad escludere il candidato con il quoziente più basso, la cui elezione determinerebbe il mancato rispetto dell'equilibrio tra i generi. I candidati esclusi saranno sostituiti dai candidati successivi nella graduatoria, l'elezione dei quali determini il rispetto delle disposizioni dei precedenti commi 4 e 5. Tale procedura sarà ripetuta sino al completamento del numero dei Consiglieri da eleggere, nel rispetto dei commi 4 e 5. Qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse stato possibile completare il numero dei Consiglieri da nominare, alla nomina dei Consiglieri mancanti provvederà l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice dei presenti su proposta dei soci presenti;
 - f) sono eletti Presidente e Vice Presidente rispettivamente il primo ed il secondo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
10. In caso di presentazione di una sola lista di candidati, saranno eletti membri del Consiglio di Amministrazione i nominativi indicati in tale lista, fino al numero di consiglieri da eleggere meno uno, che dovrà essere nominato dall'Assemblea seduta stante, a maggioranza semplice ma con esclusione dal voto degli azionisti che hanno presentato la lista unica, su proposta dei medesimi soci aventi diritto al voto ai sensi del presente comma. Qualora, essendo stata attuata la modalità di nomina di cui sopra, non fossero nominati in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza di cui al precedente comma 4, ovvero non risulti assicurato il rispetto dell'equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 5, si procederà, nella prima ipotesi, ad escludere il candidato che sarebbe stato eletto con il quoziente più basso e non risponda ai requisiti di indipendenza e, nella seconda ipotesi, ad escludere il candidato con il quoziente più basso, la cui elezione determinerebbe il mancato rispetto dell'equilibrio tra i generi; alla nomina dei Consiglieri mancanti a seguito delle suddette esclusioni provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice dei presenti su proposta dei soci presenti.
11. Per la sostituzione e la revoca dei Consiglieri si osservano le norme di legge e regolamentari applicabili. In particolare valgono le disposizioni di legge, senza che operi il voto di lista, per l'eventuale sostituzione di membri del Consiglio di Amministrazione, salvo che ricorra l'ipotesi di cessazione di tutti gli Amministratori. L'eventuale sostituzione di membri del Consiglio di Amministrazione deve comunque avvenire nel rispetto dei precedenti commi 4 e 5.
12. Tuttavia, se viene a cessare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio

s'intende decaduto e l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica, ovvero, ricorrendone i presupposti di legge, dal Collegio Sindacale, per procedere alla sostituzione di tutti gli Amministratori, che verranno nominati col sistema del voto di lista quale previsto dal presente articolo 18. Gli Amministratori rimasti in carica possono compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 19

1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato presso la sede della Società od altrove in Italia dal Presidente o da chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno.
2. Gli Amministratori, in numero non inferiore ad un terzo dei membri del Consiglio, od il Collegio Sindacale possono chiedere la convocazione in via straordinaria del Consiglio stesso, indicando l'oggetto su cui deliberare.
3. Di ogni convocazione viene data notizia a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica spedita ai membri del Consiglio, ai Sindaci effettivi ed al Direttore Generale, ove nominato, almeno cinque giorni interi prima della riunione e, nei casi di urgenza, mediante comunicazione telegrafica, telefax o posta elettronica inviata almeno ventiquattr'ore prima della riunione.

ART. 20

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione - eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge all'Assemblea - ivi compreso:
 - a) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile;
 - b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
 - c) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
 - d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.
2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o di disposizioni regolamentari applicabili, o quelle riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione da parte del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, cui la Banca abbia aderito, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:
 - a) la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della banca, verificandone la corretta attuazione e promuovendo tempestivamente le misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze, anche attraverso l'esercizio delle attribuzioni previste dalla normativa anche regolamentare tempo per tempo applicabile;
 - b) strategie d'impresa, sistema organizzativo, sistema dei controlli interni e governo dei rischi, ingresso in nuovi mercati e apertura a nuovi prodotti, sistemi interni di misurazione dei rischi, esternalizzazione di funzioni aziendali, processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale, secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare tempo per tempo applicabile;
 - c) la nomina e la revoca dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, e, su proposta dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, la nomina del o dei Condirettori Generali e del o dei Vice Direttori Generali;
 - d) l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche, ossia di partecipazioni che consentano di esercitare il controllo ex art. 2359 del Codice Civile o che rappresentino un investimento superiore al 10% del patrimonio di vigilanza della

- Banca;
- e) la nomina o la designazione di rappresentanti in seno a organi di società o enti partecipati;
 - f) la determinazione dei criteri per la direzione ed il coordinamento delle società o enti del Gruppo, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Organo di Vigilanza;
 - g) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile;
 - h) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
 - i) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
 - l) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
 - m) la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale, ai sensi del successivo art. 31;
 - n) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, previo parere del Collegio Sindacale;
 - o) la costituzione di comitati interni al Consiglio di Amministrazione;
 - p) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni.
3. Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e dirette a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati, in conformità alla normativa applicabile. Le procedure possono prevedere apposite deroghe, laddove consentito per le operazioni - realizzate direttamente o per il tramite di società controllate - aventi carattere di urgenza e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa applicabile, nonché specifiche modalità deliberative, ivi inclusa l'autorizzazione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del Codice Civile, il tutto nei limiti e alle condizioni previste dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione riferisce, con apposita relazione e con cadenza trimestrale, al Collegio Sindacale in merito all'attività svolta ed alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali gli Amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, fermo restando quanto disposto dall'art. 2391 del Codice Civile in materia di interessi degli Amministratori.
- La relazione viene redatta dal Consiglio di Amministrazione e viene presentata al Collegio Sindacale entro 60 giorni dalla scadenza di ogni trimestre solare.

ART. 21

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo e/o all'Amministratore Delegato di cui all'art. 27, ove nominati, determinando i limiti della delega. In materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria, poteri deliberativi possono essere conferiti anche al Direttore Generale, ove nominato, ai Dirigenti, ai Quadri e, eccezionalmente, anche ad altri dipendenti della Società, predeterminandone i limiti e le modalità di esecuzione. Detti poteri possono altresì essere delegati ai Dirigenti ed ai Quadri Direttivi di altra Società del Gruppo, purché su base contrattuale e fermo il rispetto e l'utilizzo delle procedure interne aziendali in materia di erogazione del credito.

2. Gli Organi delegati devono riferire al Consiglio ed al Collegio Sindacale sulle decisioni assunte nell'ambito dei poteri come sopra conferiti, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate con le modalità fissate dallo stesso Consiglio di Amministrazione e con periodicità, di norma, trimestrale.

ART. 22

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.
2. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente; in caso di assenza od impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano tra i presenti, individuato secondo i criteri di cui all'art. 14.
3. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità la proposta si intenderà respinta. Tutte le votazioni avvengono in modo palese. Nel caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano nell'operazione, i Consiglieri astenuti sono computati ai fini della regolare costituzione del Consiglio e non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.
4. Alle riunioni partecipa, con voto consultivo e con facoltà di far inserire nei verbali le proprie dichiarazioni, il Direttore Generale, ove nominato.
5. Il Consiglio nomina il Segretario e, per il caso di sua assenza od impedimento, il suo sostituto tra i suoi membri o tra i Dirigenti e Quadri della Società. Il Segretario, od il suo sostituto, cura la redazione del verbale di ciascuna riunione, che deve essere sottoscritto da chi presiede e dal Segretario stesso.
6. I verbali delle riunioni devono essere trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.
7. Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente o dal Segretario, fanno piena prova.
8. E' ammessa la possibilità - da attuarsi nel caso che il Presidente lo ritenga opportuno - che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi pure il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale ai sensi dell'ultima parte del precedente comma 5.
9. Per le ulteriori modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione e le modalità di nomina dei Comitati interni al medesimo, si osservano le disposizioni contenute nel Regolamento disciplinante le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 23

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano un compenso annuale e le medaglie di presenza per le sedute di Consiglio e di Comitato, oltre al rimborso

- delle spese connesse al loro incarico.
2. Agli Amministratori non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nello stesso giorno.
 3. La misura del compenso e delle medaglie è stabilita dall'Assemblea.
 4. L'Assemblea Ordinaria - oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati - approva:
 - a) le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi sociali e del restante personale con la periodicità prevista dalla normativa tempo per tempo vigente;
 - b) gli eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari
 - c) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.
 5. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del disposto dell'art. 2389, comma 3°, del Codice Civile, stabilisce gli ulteriori compensi per il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, ove nominato ai sensi dell'art. 27, nonché per i componenti del Comitato Esecutivo e dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio stabilisce altresì – in linea con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e dalla normativa regolamentare applicabile, nonché con quanto stabilito dall'Assemblea Ordinaria ai sensi del precedente comma 4 – i criteri in base a cui determinare una parte significativa della remunerazione dell'Amministratore Delegato, ove nominato, e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, anche in relazione ai risultati economici conseguiti dalla Società ed al raggiungimento di obiettivi specifici.

TITOLO VII - PRESIDENTE

ART. 24

1. Il Presidente ha, ai sensi del successivo art. 29, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale.
2. Presiede l'Assemblea; convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, lo presiede, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.
3. Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni.
4. Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il Presidente, su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, può assumere decisioni di competenza del Consiglio, ove questo sia impossibilitato a riunirsi.
5. Le decisioni assunte sono portate a conoscenza del Consiglio nella prima riunione successiva.
6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente; in caso di assenza od impedimento di entrambi, il Consigliere più anziano, individuato secondo i criteri di cui all'art. 14 comma 2.

TITOLO VIII – COMITATO ESECUTIVO

ART. 25

1. Il Consiglio di Amministrazione, in casi di motivate esigenze dimensionali o complessità operative, può nominare un Comitato Esecutivo, determinandone il numero dei membri, la durata in carica e le attribuzioni, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente e tenuto conto dell'eventuale nomina dell'Amministratore Delegato.
2. Il Comitato Esecutivo è composto dall'Amministratore Delegato, ove nominato ai sensi dell'art. 27, quale membro di diritto, nonché da un numero di altri membri variabile da due a quattro.
3. Il Comitato Esecutivo nomina tra i propri componenti, a maggioranza assoluta, il proprio Presidente: in mancanza di nomina, o in caso di assenza o impedimento del componente nominato, assume tale ruolo il membro del Comitato più anziano, individuato secondo i criteri di cui all'art. 14. Il Presidente del Comitato convoca il Comitato Esecutivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i membri.
4. Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il Presidente del Comitato, su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, può assumere decisioni di competenza di tale organo, ove questo sia impossibilitato a riunirsi. Le decisioni assunte sono portate a conoscenza del Comitato nella prima riunione successiva.
5. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto e con facoltà di far inserire nei verbali le proprie dichiarazioni, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per assicurare un efficace raccordo informativo e favorire la dialettica tra gli organi. In caso di mancata nomina dell'Amministratore Delegato, alle riunioni partecipa, con voto consultivo e con facoltà di far inserire nei verbali le proprie dichiarazioni, il Direttore Generale, ove nominato.
6. Il Comitato Esecutivo si riunisce ogniqualevolta il suo Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
7. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nel caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano nell'operazione, i membri astenuti sono computati ai fini della regolare costituzione del Comitato e non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.
8. In caso di parità di voti, la proposta si intenderà respinta.
9. Le funzioni di Segretario del Comitato Esecutivo sono esercitate dal Segretario del Consiglio o, in caso di sua assenza od impedimento, da un sostituto che il Comitato nomina tra i suoi membri o tra i Dirigenti e Quadri della Società.
10. Il Segretario, od il sostituto, cura la redazione del verbale di ciascuna riunione, che deve essere sottoscritto da chi presiede e dal Segretario stesso.
11. I verbali delle riunioni devono essere trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.
12. Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente o dal Segretario, fanno piena prova.

TITOLO IX – COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE

ART. 26

1. L'Assemblea Ordinaria nomina tre Sindaci effettivi; nomina altresì due Sindaci supplenti.
 2. I Sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili.
 3. Per la durata della carica, le attribuzioni, i doveri, i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, i limiti al cumulo degli incarichi, la revoca dei componenti e, in genere, per il funzionamento del Collegio Sindacale, si osservano le norme di legge e regolamentari applicabili.
 4. Al Collegio Sindacale sono attribuiti tutti i poteri necessari per svolgere i compiti ad esso assegnati dalle norme di legge e regolamentari applicabili, nonché dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui la Banca abbia aderito, e in particolare per:
 - vigilare sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca;
 - accertare l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime;
 - informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.
- Fermi restando gli obblighi di informativa alla Banca d'Italia, il Collegio Sindacale segnala al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, ove nominati, le carenze e le irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.
5. In conformità alla normativa vigente, almeno un Sindaco effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci non in possesso di tale requisito devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio delle seguenti attività:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro, ovvero
 - b) attività professionale di avvocato o commercialista o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente connesse all'attività bancaria, finanziaria, assicurativa, ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Banca.
 6. Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
 7. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci,

nelle quali devono essere indicati non più di cinque candidati elencati mediante un numero progressivo, con indicazione della carica di sindaco effettivo o supplente per cui la candidatura viene presentata. Le liste che presentino un numero di candidati almeno pari a tre devono garantire la rappresentanza di entrambi i generi nell'individuazione dei primi due candidati alla carica di sindaco effettivo. Qualora dette liste indichino due candidati alla carica di sindaco supplente, essi devono appartenere a generi diversi. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci documentino di essere complessivamente titolari di almeno l'1% delle azioni ordinarie, od altra minore soglia di possesso che - ai sensi della normativa vigente - verrà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci. La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista dovrà essere attestata con le modalità e nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, in conformità a quanto indicato nell'avviso di convocazione. Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può essere iscritto in una sola lista a pena di ineleggibilità, ai sensi della normativa vigente. In calce alle liste presentate dai soci, ovvero in allegato alle stesse, deve essere fornita una descrizione del curriculum professionale dei soggetti designati. Per i limiti agli incarichi eventualmente ricoperti in altre società si applicano le disposizioni di legge e regolamentari. Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi tutte le dichiarazioni, attestazioni o documenti richiesti dalla normativa vigente, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui la Banca abbia aderito. Le liste presentate dai soci devono essere depositate, come sarà altresì indicato nell'avviso di convocazione, presso la sede della società nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti. Nel caso sia stata presentata, entro il termine di cui sopra, una sola lista, troveranno applicazione le norme di legge e regolamentari vigenti. La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata. Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Banca e con le altre modalità previste dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, entro il termine da queste stabilito. Ogni azionista può votare una sola lista, ai sensi di legge.

8. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista per la rispettiva carica, saranno tratti due sindaci effettivi e un sindaco supplente; saranno eletti terzo sindaco effettivo e secondo sindaco supplente i candidati elencati al primo posto per la rispettiva carica nella lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra quelle regolarmente presentate e votate e che non sia collegata - neppure indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti: la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al sindaco effettivo eletto dalla suddetta lista di minoranza. In caso di parità di voti tra le liste di minoranza, è eletto il candidato tratto dalla lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. In caso di parità tra le altre liste, si ricorrerà al ballottaggio.

9. Qualora un soggetto che in base alle normative vigenti risulti collegato ad uno o più azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del Sindaco di minoranza.
10. Qualora, nonostante quanto previsto al precedente comma 7, venga proposta una sola lista o consegua voti una sola lista, risulteranno eletti - a condizione che tale lista riceva la maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea - tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti nell'ordine in cui sono indicati per la rispettiva carica in tale lista e sarà nominato Presidente del Collegio Sindacale il candidato alla carica di sindaco effettivo indicato al primo posto della lista stessa.
11. In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello da sostituire. Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, il supplente subentrante assume la carica di Presidente del Collegio Sindacale. Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione del sindaco cessato nel rispetto del principio dell'equilibrio tra i generi, subentrerà il supplente anche appartenente al genere più rappresentato, il quale resterà in carica sino alla prima assemblea utile.
12. Qualora occorra provvedere alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione anticipata di sindaci nella carica, l'Assemblea provvederà come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina del sindaco o dei sindaci avviene con votazione a maggioranza, senza vincolo di lista, in modo che sia garantito il rispetto del criterio di riparto tra generi di cui al precedente comma 6. Qualora, invece, occorra sostituire il sindaco effettivo designato dalla minoranza, l'Assemblea lo sostituirà, con voto a maggioranza relativa, scegliendolo tra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, che abbiano confermato almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'Assemblea in prima o unica convocazione la propria candidatura, unitamente con le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.
13. L'Assemblea Ordinaria determina la retribuzione annuale dei Sindaci per tutto il periodo di durata del loro ufficio; determina anche l'entità delle eventuali medaglie di presenza per l'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Ai Sindaci spetta, altresì, il rimborso delle spese connesse al loro incarico.
14. Ai Sindaci non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nello stesso giorno.
15. La revisione legale è affidata ad una Società di Revisione in conformità alla normativa applicabile.
16. In ogni caso, con riferimento al presente articolo, si applica, per quanto non previsto, la normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente, nonché il Regolamento del Collegio Sindacale parimenti tempo per tempo vigente.

TITOLO X – AMMINISTRATORE DELEGATO - DIRETTORE GENERALE

ART. 27

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato o un Direttore Generale; l'Amministratore Delegato, se nominato, svolge altresì le funzioni di Direttore Generale e dovrà possedere i requisiti richiesti dalla vigente normativa legislativa, regolamentare e di vigilanza per ricoprire la carica di Direttore Generale di banche ed aver maturato una adeguata esperienza, almeno a livello di Direzione Centrale, per un periodo complessivamente non inferiore a tre anni nel settore bancario.

ART. 28

1. Il Direttore Generale, ove nominato, o l'Amministratore Delegato che ne svolge le funzioni, esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione.
2. In particolare il Direttore Generale partecipa all'Assemblea dei Soci e, su richiesta del Presidente o del Consiglio o del Comitato Esecutivo ovvero di sua iniziativa, propone gli affari per le deliberazioni da adottarsi dal Consiglio o dal Comitato, disponendo per l'esecuzione delle deliberazioni stesse.
3. Il Direttore Generale è capo del personale di cui indirizza e coordina l'attività e sovrintende a tutti gli uffici e le unità operative della Società; propone le assunzioni, le nomine, le promozioni ed il trattamento economico del personale, nonché tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo; propone e prende provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità della normativa vigente; dispone la destinazione del personale ed i trasferimenti dello stesso.
4. In caso di assenza od impedimento dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale le funzioni di Direttore Generale sono svolte da uno o più dei Dirigenti all'uopo designati dal Consiglio medesimo.
5. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza od impedimento di quest'ultimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

TITOLO XI - RAPPRESENTANZA LEGALE - FIRMA SOCIALE

ART. 29

1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio (in qualsiasi sede e grado ed innanzi a qualsiasi Autorità Giudicante ordinaria, speciale, arbitrale, con espressa facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti e consulenti tecnici e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzo) e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente.
2. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente medesimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.
3. Il Consiglio può delegare, di volta in volta per singoli atti od in via continuativa per categorie di atti, la rappresentanza e la firma sociale a suoi membri od a membri del

Comitato Esecutivo, all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale, nonché, sentito l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale, a Dirigenti, Quadri e, eccezionalmente, anche ad altri dipendenti della Società o di altre Società del Gruppo o controllate.

4. Il Consiglio può, per determinati atti ed affari, conferire procura, con la relativa facoltà di firmare per la Società, anche a persone estranee alla stessa.

TITOLO XII - BILANCIO - RIPARTO UTILI

ART. 30

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio, osserva le norme di legge.

ART. 31

Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, previo parere del Collegio Sindacale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo tra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per i Consiglieri e in possesso di adeguata esperienza in materia di amministrazione, contabilità e finanza; tale esperienza dev'essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo in società del settore bancario. A tale soggetto il Consiglio conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti ad esso spettanti in conformità alla normativa vigente.

ART. 32

1. L'utile netto risultante dal bilancio viene ripartito come segue:
 - a) una quota non inferiore al 10% viene assegnata al fondo di riserva legale;
 - b) una quota può essere assegnata ai soci a titolo di dividendo, ove l'Assemblea lo deliberi, determinandone l'entità;
 - c) sulla destinazione della quota restante delibera l'Assemblea.
2. Il Consiglio può proporre all'Assemblea la formazione e l'incremento di speciali fondi di riserva da prelevarsi dagli utili netti anche in precedenza ai riparti di cui alle lettere b) e c).

ART. 33

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno della loro esigibilità sono devoluti alla Società.

TITOLO XIII – LIQUIDAZIONE

ART. 34

Per la liquidazione della Società si applicano le norme di legge.

TITOLO XIV – AZIONI DI RISPARMIO

ART. 35

AZIONI DI RISPARMIO

Le azioni di risparmio, che possono essere sia nominative sia al portatore salvo i limiti espressi dalla legge, attribuiscono il diritto di intervento e di voto esclusivamente nell'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di risparmio. Alle azioni di risparmio compete una maggiorazione sul dividendo spettante alle azioni ordinarie pari al 25% del dividendo assegnato alle azioni ordinarie.

In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. I titolari di azioni di risparmio avranno la possibilità di ottenere la conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie in pari quantità previa richiesta alla Società, da formularsi in qualunque giorno lavorativo di ogni mese. La data di conversione, intesa come il giorno in cui la conversione avrà effetto, sarà il decimo giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione delle richieste di conversione. Queste ultime non potranno essere presentate nei periodi compresi dal giorno successivo a quello in cui sia stata convocata l'Assemblea dei soci sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima e comunque sino al giorno precedente allo stacco di dividendi eventualmente deliberati dalle Assemblee medesime. La riduzione del capitale per perdite è regolata dalla legge.

ART. 36

ASSEMBLEA SPECIALE

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

Per la convocazione dell'Assemblea e l'intervento alla stessa si applica quanto previsto dagli articoli 10 e 13; per la costituzione e la deliberazione dell'Assemblea si osservano le disposizioni previste dalla legge.

ART. 37

RAPPRESENTANTE COMUNE

Per la nomina del rappresentante comune si osservano le norme di legge.

Il rappresentante dura in carica tre esercizi.

Il compenso è determinato nella misura del 5% del compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale. Esso è a carico della società. L'Assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore, che graverà sul fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.

Il rappresentante comune ha gli obblighi e poteri previsti dalla legge.

TITOLO XV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si osservano le norme di legge.